



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 08 del 30.04.2021

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento delle Entrate.

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 2385 del 28.04.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 6 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria	X	
2	SERPEGINI Ciro	X	
3	SANTORO Francesco		X
4	CIRRITO Nico	X	
5	TEDESCO Antonio	X	
6	AGOSTARO Mariacristina	X	
7	LA DUCA Renato	X	
8	MARGIOTTA Stefania		X
9	TORNABENE Giacomo		X
10	DRAGO Dario		X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.6

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 3 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento delle Entrate."

Il Presidente presenta la proposta di deliberazione e specifica che è stato presentato un emendamento di cui allegato "A" sottoscritto dai Consiglieri Comunali e dà lettura dello stesso.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento

Votanti 6

approvato all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;

Visto l'emendamento approvato ad unanimità

Accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, i voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti, attinenti sia l'emendamento che il Regolamento

DELIBERA

- 1) Di fare parte integrante e sostanziale le premesse della proposta di deliberazione*
- 2) Di approvare la narrativa della proposta e per effetto:
 - a) di approvare il Regolamento generale delle Entrate composto da n. 30 articoli come emendato;*
 - b) prendere atto che il regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;*
 - c) pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata ed eventualmente anche sulla home page sia il provvedimento che il regolamento.**

PRESIDENTE

COMUNE DI GRATTERI

(Città metropolitana di Palermo)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DEL 21/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., che disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

PRESO ATTO dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n.449 per effetto del quale i Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n.218/1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni, per quanto normativamente consentito;

VISTO l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

VISTO il d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con cui - in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1 L. 11 marzo 2014 n. 23 - sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

RITENUTO, quindi, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art.7 d.lgs. 472/1997, di stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuativa e recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

VISTO il DL 124 del 26/10/2019, conv. L. 157 del 19/12/2019 che modifica l'istituto del ravvedimento operoso estendendo ai tributi locali il cosiddetto "ravvedimento lungo";

VISTO il DL 34/2019 conv. L. 58/2019 che disciplina l'istituto del "ravvedimento parziale";

VISTA la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), Art. 1, commi da 784 a 815 che introduce novità relative alla riscossione degli enti locali, con particolare riguardo a: "accertamento esecutivo", funzionario responsabile della riscossione, rateizzazioni, oneri di riscossione e spese di notifica, riscossione coattiva;

RITENUTO, allo scopo di garantire il buon andamento dell'attività del Comune, quale soggetto attivo delle entrate, nel rispetto dei principi di semplificazione, equità, efficacia, economicità e trasparenza, di adottare un unico testo regolamentare di disciplina degli aspetti normativi comuni e degli istituti giuridici applicabili a tutte le entrate locali;

RITENUTO, inoltre, di adottare un unico testo regolamentare di disciplina degli aspetti normativi comuni e degli istituti giuridici applicabili a tutte le entrate locali tributarie e non, con effetto dal 01.01.2020, allo scopo di:

- instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza;
- semplificare ed assicurare maggiore efficacia all'azione di accertamento, con la partecipazione dei contribuenti;
- rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti, attraverso la prevenzione e riduzione del contenzioso, l'introduzione degli strumenti deflattivi del contenzioso e la mitigazione dell'entità delle sanzioni tributarie.
- rendere più funzionale ed efficace la gestione delle entrate locali anche attraverso una riduzione degli adempimenti a cui contribuenti e Comune devono attenersi;
- assicurare rispetto dei principi di semplificazione, equità, efficacia, economicità e trasparenza;

VISTO che l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per [...] approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che quindi i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che con DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Visto il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento generale delle entrate al fine di rendere l'applicazione del regolamento in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il regolamento generale delle entrate composto da n° 30 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;
 - c) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home

page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Il Responsabile del servizio finanziario

(Guzzio Dott. Antonino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Guzzio', written over the printed name.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Guzzio Antonino



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Guzzio Antonino



IL PRESIDENTE

f.to Sig.ra Rosaria Brocato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Sig. Ciro Serpegini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 30/04/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 Tipologia delle entrate comunali	3
Art. 3 Regolamentazione delle entrate	4
Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4
Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	4
CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE.....	4
Art. 6 Forme di gestione delle entrate.....	5
Art. 7 Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta	5
CAPO III – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI.....	5
Art. 8 Attività di verifica e controllo.....	5
Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	6
Art. 10 Diritto di interpello.....	6
Art. 11 Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali: l’atto di “accertamento esecutivo” ...	7
Art. 12 Termini e modalità di notifica dell’avviso di “accertamento esecutivo”	10
Art. 13 Sanzioni e Interessi.....	11
Art. 14 Oneri di riscossione e spese di notifica.....	12
CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	13
Art. 15 Contenzioso e tutela giudiziaria	13
Art. 16 Autotutela.....	13
Art. 17 Accertamento con adesione	14

Art. 18 Assistenza del contribuente.....	15
CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI	15
Art. 19 Forme di riscossione volontaria	15
Art. 20 Rimborsi.....	15
Art. 21 Forme di riscossione coattiva.....	16
Art. 22 Funzionario responsabile della riscossione	16
Art. 23 Importi minimi per recupero tributario.....	16
Art. 24 Versamenti.....	17
Art. 24 bis Modalità di pagamento	17
Art. 25 Sospensione o differimento dei versamenti.....	17
Art. 26 Rateizzazioni.....	18
Art. 27 Compensazione	18
Art. 28 Ravvedimento	19
CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 29 Norme finali	19
Art. 29 bis Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza	20
Art. 30 Entrata in vigore	20

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate tributarie proprie del Comune, delle entrate patrimoniali indicate nel presente regolamento, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 27/12/2006, n. 296, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2 Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate

appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3 Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme contenute nei regolamenti adottati per ogni tipo di entrata entro il 31/12/2019, per quanto riguarda le attività di accertamento in rettifica e d'ufficio, l'arrotondamento, la compensazione, l'importo minimo del versamento e del rimborso, la riscossione coattiva, l'attività di rimborso e gli interessi, laddove risultino incompatibili con la norma del presente regolamento sono abrogate a decorrere dal 01/01/2020. Le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

1 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2 La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7 Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica, l'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;

h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei

soggetti obbligati, emettendo eventuali atti in rettifica o di accertamento per incompleto, infedele, parziale o ritardato adempimento.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine di 30 giorni.

3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10 Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

5. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

8. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

9. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 11 Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali: l'atto di "accertamento esecutivo"

1 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2 A partire dal 1° gennaio 2020, in base alle disposizioni contenute nella Legge del 27/12/2019, n. 160, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del

2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sono potenziati mediante le seguenti disposizioni:

- devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi degli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) Gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da

accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui sopra, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) Nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti

stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) Ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

L'atto di cui al presente comma non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al presente comma che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al presente comma è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Art. 12 Termini e modalità di notifica dell'avviso di "accertamento esecutivo"

3 Qualora, per la notificazione dell'atto ci si avvalga del servizio postale, sulla busta contenente lo stesso non dovranno essere indicate altre informazioni se non quelle relative al destinatario, alla specificazione della priorità dell'inoltro ed al solo numero del protocollo comunale che identifica univocamente l'atto notificando.

4 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5 Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

6 I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

7 Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

8 Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

9 I poteri di cui al comma 8 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

10 Le funzioni di cui al comma 8 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

11 I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

12 Le spese di notifica i sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze o, qualora ci si avvalga del sistema postale, nella misura del costo del servizio.

Art. 13 Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473

del 1997, per le entrate tributarie ed alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge n. 689 del 1981;

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. In caso di mancata determinazione per l'anno in corso, la misura degli interessi in precedenza fissata è prorogata di anno in anno.

6. In assenza di alcuna determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

7. Ai sensi della L. 160/2019, comma 802, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 11 del presente regolamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Art. 14 Oneri di riscossione e spese di notifica

1. Ai sensi della L. 160/2019 comma 803, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art. 11 del presente Regolamento, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua

anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è affidata ai soggetti delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 16 Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati.

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi, adeguatamente documentati, di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

a) doppia imposizione;

- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) errore sul presupposto del tributo;
- f) evidente errore logico;
- g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione, in prima istanza e senza alcuna indagine.

Art. 17 Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme di cui al D.lgs. n. 218 del 19/06/1997, dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e dell'art.59 del D.lgs. n.446/1997.
2. Il presente istituto non può trovare applicazione quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.
3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.
4. Il procedimento può essere attivato:
 - Dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - Su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - Su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
5. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 giorni;
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza;
8. La definizione si perfeziona con il versamento ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

9. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

10. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice.

11. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

12. Il rinvio al D.lgs. 218/1997 intende escludere le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'art. 5-ter.

Art. 18 Assistenza del contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19 Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria avviene secondo le norme ed i regolamenti propri di ogni singola entrata.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.

3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 20 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21 Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5 dello articolo 52 del D.lgs. 446/97.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere affidata, se più conveniente ed opportuna, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, a soggetti qualificati esterni al comune, secondo le disposizioni contenute nella L. 160/2019.

Art. 22 Funzionario responsabile della riscossione

1. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Art. 23 Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad

euro 12,00 (dodici/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00 (dodici/00).

Art. 24 Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.

2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 24 bis Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento: a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati; d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.

3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

Art. 25 Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti.

2. La Giunta comunale può, altresì, con proprio e motivato provvedimento, sospendere o differire i

termini di versamento delle entrate tributarie per determinate categorie di contribuenti che siano interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 26 Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;

b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

c. per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;

d. per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;

e. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);

f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;

g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.. 5. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Art. 27 Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

a. Generalità e codice fiscale del contribuente;

b. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;

c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;

d. La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 28 Ravvedimento

1. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal D.lgs n. 472/1997 art. 13 per quanto esteso agli Enti Locali che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente.

2. Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata. 3. Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente. Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento. L'importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento.

4. Ai sensi dell'art. 13-bis del D.lgs. 472/1997, come modificato dal DL 34/2019, è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato (ravvedimento parziale).

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
6. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
7. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate;

Art. 29 bis Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Gratteri, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Monumento n. 4, Gratteri. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Gratteri (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

COMUNE DI GRATTERI
REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione delle entrate

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate nel caso di gestione diretta

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Art. 10 - Diritto di interpello

Art. 11 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali: l'atto di "accertamento esecutivo"

Art. 12 - Termini e modalità di notifica dell'accertamento esecutivo

Art. 13 - Sanzioni e Interessi

Art. 14 - Oneri di riscossione e spese di notifica

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 - Contenzioso e tutela giudiziaria

Art. 16 - Autotutela

Art. 17 - Accertamento con adesione

Art. 18 - Assistenza del contribuente

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19 - Forme di riscossione volontaria

Art. 20 - Rimborsi

Art. 21 - Forme di riscossione coattiva

Art. 22 - Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

Art. 23 - Funzionario responsabile della riscossione

Art. 24 - Arrotondamento delle entrate tributarie

Art. 25 - Sospensione o differimento dei versamenti

Art. 26 - Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

Art. 27 - Compensazione

Art. 28 - Ravvedimento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Norme finali

Art. 30 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate tributarie proprie del Comune, delle entrate patrimoniali indicate nel presente regolamento, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 27/12/2006, n. 296, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento fanno parte delle entrate tributarie del comune i seguenti tributi:
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni

- Tariffa rifiuti (TARI)

3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

4. Rientrano fra le entrate patrimoniali il Canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, il canone derivante dal servizio idrico-fognario.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme contenute nei regolamenti adottati per ogni tipo di entrata entro il 31/12/2019, per quanto riguarda le attività di accertamento in rettifica e d'ufficio, l'arrotondamento, la compensazione, l'importo minimo del versamento e del rimborso, la riscossione coattiva, l'attività di rimborso e gli interessi, laddove risultino incompatibili con la norma del presente regolamento sono abrogate a decorrere dal 01/01/2020. Le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del

bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2 La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica, l'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;

h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
5. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
8. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
9. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 11

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali:

l'atto di "accertamento esecutivo"

1 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2 A partire dal 1° gennaio 2020, in base alle disposizioni contenute nella Legge del 27/12/2019, n. 160, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate

CAPO III – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti in rettifica o di accertamento per incompleto, infedele, parziale o ritardato adempimento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine di 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e

patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, sono potenziati mediante le seguenti disposizioni:

- devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi degli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) Gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

- c) La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
- d) In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui sopra, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
- e) Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- g) Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h) Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- i) Nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- l) Ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

L'atto di cui al presente comma non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato

emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al presente comma che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al presente comma è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Art. 12

Termini e modalità di notifica dell'avviso di "accertamento esecutivo"

3 Qualora, per la notificazione dell'atto ci si avvalga del servizio postale, sulla busta contenente lo stesso non dovranno essere indicate altre informazioni se non quelle relative al destinatario, alla specificazione della priorità dell'inoltro ed al solo numero del protocollo comunale che identifica univocamente l'atto notificando.

4 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5 Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

6 I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

7 Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

8 Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

9 I poteri di cui al comma 8 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

10 Le funzioni di cui al comma 8 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

11 I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

12 Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze o, qualora ci si avvalga del sistema postale, nella misura del costo del servizio.

Art. 13

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie, il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997, per le entrate tributarie ed alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge n. 689 del 1981;

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. In caso di mancata determinazione per l'anno in corso, la misura degli interessi in precedenza fissata è

prorogata di anno in anno.

6. In assenza di alcuna determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

7. Ai sensi della L. 160/2019, comma 802, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 11 del presente regolamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Art. 14

Oneri di riscossione e spese di notifica

1. Ai sensi della L. 160/2019 comma 803, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui all'art. 11 del presente Regolamento, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

2. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è affidata ai soggetti delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 16

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati.

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi, adeguatamente documentati, di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

a) doppia imposizione;

b) errore di persona;

c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;

d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

e) errore sul presupposto del tributo;

f) evidente errore logico;

g) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione, in prima istanza e senza alcuna indagine.

Art. 17

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme di cui al D.lgs. n. 218 del 19/06/1997, dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e dell'art.59 del D.lgs. n.446/1997.
2. Il presente istituto non può trovare applicazione quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.
3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.
4. Il procedimento può essere attivato:
 - Dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - Su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - Su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
5. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
6. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 giorni;
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza;
8. La definizione si perfeziona con il versamento ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
9. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
10. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice.
11. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
12. Il rinvio al D.lgs. 218/1997 intende escludere le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'art. 5-ter.

Art. 18

Assistenza del contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli

di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

CAPO V – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 19

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria avviene secondo le norme ed i regolamenti propri di ogni singola entrata.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.

3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 20

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5 dello articolo 52 del D.lgs. 446/97.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere affidata, se più conveniente ed opportuna, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, a soggetti qualificati esterni al comune, secondo le disposizioni contenute nella L. 160/2019.

Art. 22

Funzionario responsabile della riscossione

1. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Art. 23

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed in sostituzione di quanto eventualmente disposto sino a tale data da ogni singolo regolamento di imposta o tassa, per le entrate tributarie seguenti non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo (comprese eventuali sanzioni ed interessi), da recuperare o rimborsare risulta non superiore a:

- Imposta comunale sulla pubblicità annuale: €. 6,00
- Imposta comunale sulla pubblicità temporanea: €. 1,37
- Diritto sulle pubbliche affissioni: €. 1,24
- Canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: €. 6,00
- Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: €. 5,00
- Imposta municipale propria (IMU) (autoliquidazione): €. 5,00
- Imposta municipale propria (IMU) (controlli): €. 5,00

Art. 24

Arrotondamento delle entrate tributarie

1. Il versamento finale di tutti i tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Quando l'importo da versare è costituito dalla somma di più addendi, l'arrotondamento di cui al punto precedente è effettuato esclusivamente in sede di determinazione dell'importo complessivo.

Art. 25

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti.

2. La Giunta comunale può, altresì, con proprio e motivato provvedimento, sospendere o differire i termini di versamento delle entrate tributarie per determinate categorie di contribuenti che siano interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 26

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi di commi 795, 796, 797, 798, 799, 800 dell'art. 1 L. 27/12/2019 n. 160, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

3. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può

più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

6. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

7. Per le somme non iscritte a ruolo si applicano le disposizioni relative al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

Art. 27

Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

a. Generalità e codice fiscale del contribuente;

b. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;

c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;

d. La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 28

Ravvedimento

1. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal D.lgs n. 472/1997 art. 13 per quanto esteso agli Enti Locali che consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente.

2. Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

3. Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente. Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento. L'importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento.

4. Ai sensi dell'art. 13-bis del D.lgs. 472/1997, come modificato dal DL 34/2019, è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato (ravvedimento parziale).

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
6. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
7. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate;

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Prot. 2362

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 23 DEL 26.4.2021

Oggetto: Emendamento al regolamento generale delle Entrate.

Lo scrivente Dott. Luca Mendola, nato a Palermo il 18.10.1977, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri (PA) con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.7.2020 per il triennio 2020/2022, procede all'esame della documentazione ricevuta tramite PEC in data 22.3.2021, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

VISTA la seguente documentazione:

- Nuovo regolamento generale delle Entrate, oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio comunale del 21.5.2020;
- Emendamento approvato all'unanimità nel corso della seduta consiliare n. 28 del 30.12.2020;
- Il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Dott.ssa Maria Teresa Purpura, in data 22.3.2021;
- Il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità vigente;

ESAMINATO

- l'emendamento al nuovo regolamento generale delle Entrate, oggetto della deliberazione del Consiglio comunale del 21.5.2020, che modifica gli articoli:
 - 2 – tipologia delle entrate comunali;
 - 23 – importi minimi per recupero tributario;
 - 24 – versamenti;
 - 26 – rateizzazioni;

e aggiunge due nuovi articoli inerenti:

1. Il regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza;
2. Modalità di pagamento.

ESPRIME

- per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di emendamento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato digitalmente da: MENDOLA LUCA
Luogo: Palermo
Data: 26/04/2021 16:56:10

Emendamento "A"

Rosalia Brocato

Franco
Sepe

Mario
Arabile

(Art. 2) Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

(Art. 23) Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00 (dodici/00).

(Art. 24) Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare

(Art. 26) – Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
 - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
 - c. per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;

d. per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;

e. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);

f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;

g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.

4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.l.. 5. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Articolo aggiuntivo Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Gratteri, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Monumento n. 4, Gratteri. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Gratteri (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Articolo aggiuntivo Modalità di pagamento



1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento: a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati; d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.

3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 22.03.2021 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 22.03.2021 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

EMENDAMENTO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DURANTE LA SEDUTA CONSILIARE DEL NR 28 DEL 30/12/2021

(Art. 2) Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

(Art. 23) Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 12,00 (dodici/00).

(Art. 24) Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.

2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare

(Art. 26) – Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;

b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

- c. per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
 - d. per importi superiori a euro 100,01 (cento/01) durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili;
 - e. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
 - f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
 - g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.. 5. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Articolo aggiuntivo **Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Gratteri, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Monumento n. 4, Gratteri. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Gratteri (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Articolo aggiuntivo **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento; a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA"; c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati; d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune,

Allegato A

l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 11 del 25/062020

COMUNE DI GRATTERI		
★	25 GIU 2020	★
PROT N.	3508	
CAT	CLASSE	FASC.

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Nuovo Regolamento Generale delle Entrate".

Il sottoscritto Dott. Bonifacio Davide, Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15 maggio 2017,

PREMESSO

che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

PRESO ATTO

che il regolamento generale delle entrate tributarie entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTI

i documenti ricevuti dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi, in particolare:

- la Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Nuovo Regolamento Generale delle Entrate";
- l'allegato Regolamento Generale delle Entrate composto di n. 30 articoli;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima e i singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- la legge luglio 2000 n. 212, reca disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali, delegando alla potestà regolamentare dei Comuni il compito di disciplinare diversi aspetti della materia;
- i Decreti Legislativi n.156/158/159 del 24/09/2015 pubblicati in G.U. n. 233 del 07/10/2015 in vigore dal 22/10/2015 hanno introdotto importanti modifiche normative rispettivamente alla disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio, al sistema di riscossione;

VISTI

- l'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i. in merito alla riscossione delle imposte sul reddito iscritte a ruolo;

- l'art. 26 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46 e s.m.i., che riprende le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, inerenti alla rateazione delle entrate diverse dalle imposte dei redditi riscosse mediante ruolo;

ESPERITA

l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti del regolamento al quadro normativo di riferimento;

VISTO

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi;

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale e dell'allegato Regolamento Generale delle Entrate.

Ribera, 25/06/2020

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Davide Bonifacio